



COMUNE DI COMACCHIO

Provincia di Ferrara

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA DEL COMUNE DI COMACCHIO (FE)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 113/2016 del 12 dicembre 2016.

Modificato con integrazioni con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53/2025 del 30 luglio 2025.

COMUNE DI COMACCHIO (FERRARA)

Regolamento di Polizia Urbana

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 Oggetto e ambito di applicazione.

Art. 2 Definizioni.

Art. 3 Mediazione di situazioni pregiudizievoli per la sicurezza urbana e la pubblica incolumità, la convivenza civile o la pubblica quiete.

TITOLO II NORME DI COMPORTAMENTO

Capo I Sicurezza urbana e pubblica incolumità.

Art. 4 Sicurezza urbana e pubblica incolumità.

Art. 4 *bis* Aree di particolare tutela ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14.

Art. 4 *ter* Individuazione di ulteriori aree da sottoporre a particolare tutela ai sensi dell'art. 9, comma 3, del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14 nell'ambito del territorio comunale.

Art. 5 Atti e comportamenti offensivi della pubblica decenza.

Art. 6 Intralcio alla pubblica viabilità ed alterazione del decoro urbano.

Art. 7 Divieto di vendita per asporto ed il consumo di bevande in contenitori di vetro, lattine o altri contenitori idonei ad offendere.

Art. 8 Vendita e detenzione di bevande alcoliche minori di anni 18.

Art. 9 Acquisto e consumo di sostanze stupefacenti.

Art. 10 Divieto di contrattazione e di acquisto di merce e/o di servizi alla persona

Art. 11 Incuria, degrado ed occupazione abusiva di immobili.

Art. 12 Insudiciamento e comportamenti atti ad imbrattare o danneggiare.

Art. 13 Esalazioni moleste e uso di mezzi recanti molestia.

Art. 14 Manutenzione e pulizia di immobili ed edifici.

Art. 15 Comportamento in caso di pioggia, gelo e neve.

Art. 16 Oggetti sospesi, liquidi e polveri.

Capo II Convivenza civile, vivibilità, pulizia e pubblico decoro.

Art. 17 Convivenza civile, vivibilità, pulizia e pubblico decoro.

Art. 18 Comportamenti contrari al decoro e al quieto vivere.

Art. 19 Rifiuti.

Art. 20 Obbligo raccolta degli escrementi.

Art. 21 Alimentazione dei colombi.

Art. 22 Attività proibite e uso del suolo pubblico.

Art. 23 Esecuzione di giochi in luogo pubblico.

Art. 24 Conduzione di animali in aree pubbliche o di pubblico passaggio.

Art. 25 Giardini, parchi, aree verdi e fontane.

Art. 26 La navigazione e la tutela dei canali d'acqua della Città di Comacchio.

Capo III Pubblica quiete e tranquillità delle persone.

Art. 27 Pubblica quiete e tranquillità delle persone.

Art. 28 Rumori e schiamazzi nei luoghi di ritrovo, strade, parchi e giardini.

Art. 29 Divieto di accensione di fuochi d'artificio, petardi, botti ed utilizzo di fiale maleodoranti e sostanze pruriginose.

Art. 30 Apparecchi radiofonici, televisivi e dispositivi di riproduzione musicale o in grado di emettere suoni o rumori.

Art. 31 Dispositivi acustici antifurto.

Art. 32 Rumori e schiamazzi in prossimità di esercizi pubblici, attività commerciali, artigianali e simili.

Capo IV Professioni ed attività lavorative.

Art. 33 Decoro nell'esercizio dell'attività lavorativa.

Art. 34 Negozi per soli adulti.

Art. 35 Obbligo di vendita delle merci esposte.

Art. 36 Servizi igienici per il pubblico.

Art. 37 Modalità di esposizione delle merci all'esterno di negozi o su suolo pubblico.

Art. 38 Volantinaggio e distribuzione di oggetti.

TITOLO IV

NORME PARTICOLARI PER L'AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI E DISCIPLINA DELLE CONDIZIONI DI SOVRAFFOLLAMENTO

Capo I Amministratori degli stabili.

Art. 39 Amministrazione degli stabili.

Art. 40 obbligo del numero civico e del numero identificativo delle singole unità abitative.

Capo II Disciplina delle condizioni di sovraffollamento.

Art. 41 campo di applicazione.

Art. 42 sovraffollamento dei locali destinati ad abitazione.

Art. 43 occupazione ad uso abitativo di altri locali.

TITOLO V

PROCEDURA RELATIVA ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARE ED ACCESSORIE

Capo I Diffida ed accesso ai luoghi.

Art. 44 Diffida amministrativa ed Accesso ai luoghi.

Art. 45 Procedura per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

Capo II Sanzioni Accessorie.

Art. 46 Obbligo di sospendere attività connesse alla violazione.

Art. 47 Obbligo rimozione opere abusive e ripristino dei luoghi.

Art. 48 Sequestri cautelativi e confisca.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 49 Norme transitorie e finali.

Art. 50 Abrogazioni.

Art. 51 Entrata in vigore.

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto e ambito di applicazione.

1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto dei principi costituzionali e generali dell'ordinamento, delle norme di legge nonché dello Statuto del Comune di Comacchio, l'insieme delle misure volte ad assicurare la serena e civile convivenza; interviene sui comportamenti che possano arrecare danni o pregiudizi alle persone o ai beni; regola il comportamento e le attività dei cittadini all'interno del territorio comunale; tutela la sicurezza urbana e la pubblica incolumità; disciplina la convivenza civile, la vivibilità, la pulizia ed il decoro cittadino; salvaguarda la pubblica quiete e la tranquillità delle persone e regola professioni ed attività lavorative. Il Regolamento è espressione dell'esercizio della funzione di polizia amministrativa locale attribuita al Comune dal comma 2, articolo 158, Decreto Legislativo numero 112 del 31 marzo 1998.

2. Per polizia amministrativa locale si intende l'insieme delle funzioni dirette a tutelare in modo mediato e indiretto i beni giuridici oggetto di posizioni giuridiche soggettive riconosciute dal nostro ordinamento.

3. Il presente regolamento, nel rispetto dei principi di gerarchia delle fonti e dei riparti di competenze, detta prescrizioni e limitazioni integrative, in materia di:

- a) sicurezza urbana e pubblica incolumità;
- b) convivenza civile, vivibilità, pulizia e pubblico decoro;
- c) pubblica quiete e tranquillità delle persone;
- d) disciplina delle professioni e delle attività lavorative;

4. Il presente regolamento si applica su tutto il territorio comunale.

5. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine "regolamento" senza alcuna specifica, con esso deve intendersi il presente "Regolamento di Polizia Urbana".

Art. 2.
Definizioni.

Ai fini del perseguimento degli scopi di cui all'articolo 1 del presente regolamento:

1. per **incolumità pubblica** si intende l'integrità fisica della popolazione e per **sicurezza urbana** il bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale
2. per **convivenza civile, vivibilità, pulizia e pubblico decoro** si intende l'insieme dei comportamenti e situazioni che danno luogo al quieto vivere comune, al rispetto reciproco, al corretto svolgimento delle proprie attività e al civile impiego del tempo libero, nonché all'insieme degli atti che rendono l'aspetto urbano conforme alle regole di decenza comunemente accettate;
3. per **pubblica quiete e tranquillità delle persone** si intende la tranquillità e la pace della vita dei cittadini sia nel normale svolgimento delle occupazioni che nel riposo;
4. per **professioni ed attività lavorative** si intende la disciplina di alcuni aspetti relativi alle attività commerciali, artigianali e industriali, nonché ogni altra attività lavorativa esercitata in qualsiasi forma, fatte salve le norme statali, regionali e comunali in materia.

Art. 3.

Mediazione di situazioni pregiudizievoli per la sicurezza urbana e la pubblica incolumità, la convivenza civile o la pubblica quiete.

Il Sindaco, a mezzo di suoi funzionari, può convocare chi compie atti potenzialmente pregiudizievoli per la sicurezza urbana, la pubblica incolumità, la convivenza civile o la pubblica quiete e renderlo edotto delle turbative generate, invitandolo a modificare la sua condotta ed a conformarsi alle norme del presente regolamento. Dell'invito viene redatto sommario processo verbale utilizzabile per gli accertamenti conseguenti nonché la contestazione di eventuali violazioni.

TITOLO II NORME DI COMPORTAMENTO

Capo I

Sicurezza urbana e pubblica incolumità

Art. 4.

Sicurezza urbana e pubblica incolumità.

Ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni, per incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione e per sicurezza urbana un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale. Pertanto, il presente regolamento, ai sensi del Decreto del Ministero dell'interno del 5 agosto 2008, interviene per prevenire e contrastare:

1. le situazioni urbane di degrado o di isolamento che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi, in particolare quella diffusa e di tipo predatorio quali, lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili ed i fenomeni di violenza legati anche all'abuso di alcool;
2. le situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato o che ne impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana;
3. l'incuria, il degrado e l'occupazione abusiva di immobili tali da favorire le situazioni indicate ai punti 1) e 2);
4. le situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità o che alterano il decoro urbano, in particolare quelle di abusivismo commerciale e di illecita occupazione di suolo pubblico;
5. i comportamenti che possono offendere la pubblica decenza anche per le modalità con cui si manifestano, ovvero turbano gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione cui sono destinati o che rendono difficoltoso o pericoloso l'accesso ad essi, quali ad esempio la prostituzione su strada o l'accattonaggio molesto.

Art. 4 bis. Aree di particolare tutela ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14.

Fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa a tutela delle aree interne delle infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, e delle relative pertinenze, chiunque ponga in essere condotte che impediscono l'accessibilità e la fruizione delle predette infrastrutture, in violazione dei divieti di stazionamento o di occupazione di spazi ivi previsti, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 100 a € 300.

Sono altresì soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 100 a € 300 coloro che pongono in essere condotte idonee ad impedire l'accessibilità e la fruizione dei parcheggi e delle altre aree di sosta dei veicoli.

Contestualmente all'accertamento delle condotte illecite di cui ai commi precedenti, al trasgressore viene ordinato l'allontanamento dal luogo ove è stato commesso il fatto, con ordine scritto e motivato dall'organo accertatore. L'ordine viene emesso nelle forme e nelle modalità previste dall'art. 10 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 4 ter. Individuazione di ulteriori aree da sottoporre a particolare tutela ai sensi dell'art. 9, comma 3, del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14 nell'ambito del territorio comunale.

Chiunque ponga in essere condotte idonee ad impedire l'accessibilità e la fruizione delle seguenti aree:

- a) Il centro storico della Città di Comacchio all'interno del perimetro della Zona a Traffico Limitato;
- b) In località di Porto Garibaldi: Via Caduti del mare nel tratto compreso tra la Via Anita Garibaldi, il Piazzale Medaglie d'Oro, Viale Dei Mille nel tratto compreso tra l'intersezione con la Via Mentana e Piazzale Tre Agosto, Viale Ugo Bassi e la Via Resistenza.

L'Arenile: nel tratto compreso dallo stabilimento balneare numero 62 al numero 83, il Bagno Paradiso e la spiaggia libera a Nord;

- c) In località Lido Estensi: Viale Carducci, Viale delle Querce tratto Zona a Traffico Limitato, Viale dei Castagni, Via dei Cedri, Via dei Frassini, Via Severo Pozzati dal Viale Manzoni al Canale Logonovo.

L'Arenile: nel tratto compreso dallo stabilimento balneare numero 4 al numero 28;

- d) In località Lido Spina: Viale Raffaello nel tratto compreso dalla Via Botticelli alla Via Benvenuto Tisi da Garofalo, Viale Delle Acacie, Via Ghirlandaio, Via Cosmè Tura, Via Antonello da Messina, Via A. Mantegna, Via Dosso Dossi, Largo Degli Artisti, Via Vene di Bellocchio nel tratto compreso dalla Via Antonello da Messina al Viale Puccini.

L'Arenile: tratto di spiaggia libera (Lato canale Logonovo) fino allo stabilimento balneare numero 40, il tratto compreso dallo stabilimento balneare numero 44 al numero 64;

- e) In località Lido Nazioni: il Viale Inghilterra, Viale Germania, Viale Jugoslavia, Viale Francia e Piazza Italia, lungo Mare Canarie, lungo Mare Italia, Viale Unione Sovietica, Via del Lago, Viale Lapponia, Viale Mongolia;

L'arenile: il tratto di spiaggia libera dallo stabilimento balneare numero 19, compreso la spiaggia libera a Nord e lo stabilimento balneare numero 21, il tratto d'arenile compreso tra lo stabilimento balneare numero 29 al numero 36;

- f) In località Lido degli Scacchi: Viale Mar Jonio dall'intersezione con via Valtellina fino all'intersezione con la Via Adamello, Viale Alpi Centrale.

Il Viale degli Scacchi, la Via Cima Vignola, la Via Cima d'Asta, la Via Canale d'Agordo, la Via Predazzo e Via del Catinaccio, la Via Cristoforo Colombo.

L'Arenile: il tratto compreso tra lo stabilimento balneare numero 58 e il numero 61 e la spiaggia libera contigua e Sud;

- g) In località Lido Pomposa: Viale Mare Adriatico dall'intersezione con il Viale Dolomiti all'Intersezione con Via Valtellina.

L'Arenile: il tratto compreso dallo stabilimento balneare numero 37 al numero 41 e dal numero 50 al numero 53;

- h) In Località Lido di Volano: Via Spiaggia, Via Lido di Volano e Piazzale Volano. L'Arenile: il tratto di spiaggia libera a Nord, il tratto dallo stabilimento balneare numero 1 al numero 14 e dal numero 16 al numero 17 e la spiaggia libera contigua a Sud;
- i) Le scuole di ogni ordine e grado, pubbliche o private;
- j) Le Biblioteche e Musei;
- k) Le chiese ed altri edifici dedicati al culto;
- l) I monumenti, edifici monumentali, i siti archeologici e comunque tutelati ai sensi della normativa dei beni culturali;
- m) Le aree boschive, le aree verdi, i parchi ed i giardini pubblici;
- n) I parcheggi e le altre aree di sosta dei veicoli;
- o) impianti sportivi;
- p) Le aree produttive artigianali – industriali – commerciali;
- q) I presidi sanitari;
- r) Le aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati, al commercio su area pubblica e quelle dei pubblici spettacoli;

e delle relative aree di pertinenza è soggetto, ai sensi dei commi 1 e 3 dell'art. 9 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, ad una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100 a € 300.

Ai sensi del comma precedente si considerano aree di pertinenza dei luoghi tutto ciò che è posto in un raggio di duecento metri dal perimetro esterno dei luoghi stessi.

Chiunque ponga in essere condotte idonee ad impedire l'accessibilità e la fruizione delle aree interessate a consistenti flussi turistici è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100 a € 300; in relazione alle previsioni di cui all'ultimo periodo dell'art. 9, comma 3, del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, sono da considerarsi di intenso flusso turistico le aree individuate dal presente articolo.

Fermo restando l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dagli artt. 688, Ubriachezza, 726, Atti contrari alla pubblica decenza, del Codice Penale e dagli artt. 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, nonché dall'art. 7, comma 15-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, Attività di parcheggiatore o guardiamacchine, il provvedimento di allontanamento di cui al comma 1, dell'art. 9

del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14 è disposto altresì nei confronti di chi commette le violazioni previste dalle predette disposizioni nelle aree di maggior tutela identificate dagli artt. 4 *bis* e 4 *ter* del presente regolamento.

Contestualmente all'accertamento delle condotte illecite di cui ai commi precedenti, ai sensi dell'art. 9, comma 1, secondo periodo e comma 2, del D.L. 20 febbraio 2017, n.14, al trasgressore viene ordinato l'allontanamento dal luogo ove è stato commesso il fatto, con ordine scritto e motivato da parte dell'organo accertatore. L'ordine viene emesso nelle forme e nelle modalità previste dall'art. 10 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14.

Art. 5.

Atti e comportamenti offensivi della pubblica decenza.

Fatte salve le norme del codice penale ovvero previste da leggi e regolamenti di rango superiore, in luogo pubblico, aperto al pubblico od esposto al pubblico è vietato:

- a) compiere atti che possano offendere la pubblica decenza tra cui soddisfare le esigenze fisiologiche;
- b) compiere atti di pulizia personale od esibire parti intime del corpo;
- c) Passeggiare e/o intrattenersi a torso nudo e/o in costume da bagno nelle vie o nelle aree pubbliche ad eccezione delle immediate pertinenze degli stabilimenti balneari e dei parchi acquatici ovvero indossando un abbigliamento discinto contrario alla pubblica decenza;
- d) Esercitare in qualunque forma la domanda o l'offerta di prestazioni sessuali, anche in assenza di corrispettivi economici o altre utilità, il cui esercizio è desunto anche da atti e fatti quali, lo stazionamento con veicoli, ammiccamenti, abbigliamenti discinti e contrari alla pubblica decenza e atteggiamento non rispondente ai canoni del pubblico pudore.

Chiunque viola le disposizioni del comma 1, lett. a) e b) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 ad Euro 300,00 (pagamento in misura ridotta € 100,00).

Chiunque viola le disposizioni del comma 1, lett. c), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 150,00 (pagamento in misura ridotta € 50,00).

Chiunque viola le disposizioni del comma 1, lett. d), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 80,00 ad Euro 480,00 (pagamento in misura ridotta € 160,00).

Art. 6.

Intralcio alla pubblica viabilità ed alterazione del decoro urbano.

Fatte salve le norme di legge e regolamenti di rango superiore, nelle aree pubbliche ovvero in quelle comunque destinate alla circolazione ed al pubblico passaggio sono vietati atti pericolosi o molesti nei confronti degli altri utenti ed in particolare, è vietato:

- a) passeggiare, sedersi o sdraiarsi per terra, o comunque impedire o disturbare la libera circolazione, effettuando la questua con o senza raccolta firme e vendendo merci;
- b) praticare l'accattonaggio con molestia, insistenza ovvero utilizzare strumenti musicali o altro oggetto idoneo ad attirare l'attenzione dei passanti;
- c) praticare l'accattonaggio utilizzando animali di qualsiasi specie ed età;
- d) avvicinarsi ai veicoli per offrire merci, servizi quali la pulizia od il lavaggio di vetri, fari od altre parti di veicoli o di qualsiasi altra natura;
- e) nelle aree dei parcheggi pubblici o ad uso pubblico, nelle zone adiacenti ospedali, luoghi di cura, strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche o private, nelle aree di sosta connesse a strutture o centri commerciali o di qualunque altro centro attrattore, chiedere somme di denaro o altre utilità, compreso rendersi disponibili a portare carrelli, caricare e scaricare le merci, pacchi o borse.

Chiunque viola le disposizioni del comma 1, lett. a) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 150,00 (pagamento in misura ridotta € 50,00).

Chiunque viola le disposizioni del comma 1, lett. b), c), del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 150,00 ad Euro 450,00 (pagamento in misura ridotta € 150,00).

Chiunque viola le disposizioni del comma 1, lett. d) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 150,00 (pagamento in misura ridotta € 50,00) e gli oggetti utilizzati, possono essere sequestrati ai fini di confisca.

Chiunque viola le disposizioni del comma 1, lett. e), del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 ad Euro 300,00 (pagamento in misura ridotta € 100,00).

Gli strumenti musicali, gli oggetti e gli animali sfruttati, possono essere sequestrati ai fini di confisca. È sempre obbligatoria la confisca delle cose che ne costituiscono il prodotto se appartengono all'autore della violazione.

Art. 7.

Divieto di vendita per asporto ed il consumo di bevande in contenitori di vetro, lattine o altri contenitori idonei ad offendere.

Ai titolari ed ai gestori di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di attività commerciali di vendita di cui al D. Lgs. n. 114/98, compresa la vendita con distributori automatici, di attività artigianali operanti nel settore alimentare (quali gastronomie, rosticcerie, pizzerie e piadinerie da asporto etc.), dei circoli privati, nonché delle attività di commercio su area pubblica, ubicati all'interno del territorio del Comune di Comacchio, dalle ore 22,00 alle 06:00, è fatto divieto di vendere per asporto, il consumo in aree pubbliche o aperte al pubblico, di qualunque bevande servita in contenitori di latta, vetro, poiché potenzialmente a comprimere la sicurezza urbana, la pubblica incolumità ed il decoro urbano.

Il presente articolo non si applica a coloro i quali, consumano le bevande e gli alimenti all'interno dei locali e nelle rispettive aree di pertinenza autorizzate.

È fatta salva, con ordinanza del Sindaco, l'individuazione di ulteriori limitazioni e/o deroghe.

È facoltà della Giunta Comunale, con propria deliberazione, su segnalazione degli organi di Polizia, modificare l'arco temporale di applicazione dei divieti previsti dai precedenti commi del presente articolo, al fine di contemperare le peculiarità di specifiche zone cittadine con l'esigenza di preservare l'incolumità pubblica. La modificazione del periodo di operatività del divieto può, altresì, essere diversificata a seconda delle categorie di operatori previsti nei commi che precedono.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 150,00 ad Euro 450,00. (Pagamento in misura ridotta € 150,00)

Art. 8.

Vendita e detenzione di bevande alcoliche minori di anni 18

Fermo restando l'applicazione delle violazioni previste per la somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 16 dall'art. 689 del codice penale e quelle previste dall'art 14 ter della legge 30 marzo 2001, n. 125, di vendere per asporto, cedere a qualsiasi titolo o somministrare, bevande alcoliche di qualsiasi gradazione ai minori di anni 18, è vietato:

- a) a chiunque di acquistare, somministrare e/o consegnare per conto e nei confronti dei minori di anni diciotto, bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;
- b) il consumo, ovvero la detenzione a qualsiasi titolo, di bevande alcoliche da parte dei minori di anni 18, in luoghi pubblici ovvero esposti al pubblico.

Ai titolari ed ai gestori di tutti gli esercizi pubblici di somministrazione, agli esercizi commerciali, alle attività artigianali e simili, a qualsiasi titolo autorizzati alla vendita di bevande alcoliche è fatto obbligo di esporre in modo ben visibile all'ingresso degli esercizi stessi appositi avvisi che informino il pubblico dei divieti imposti dal comma 1. Negli esercizi commerciali suddivisi in "reparti o corsie" il medesimo avviso dovrà essere esposto anche nell'aree specificamente destinate alla vendita di bevande alcoliche.

Chiunque viola le disposizioni previste dal comma 1, lett. a) e b) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 150,00 ad Euro 450,00. (Pagamento in misura ridotta € 150,00)

Chiunque viola le disposizioni previste dal comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 40,00 ad Euro 160,00. (Pagamento in misura ridotta € 80,00)

Art. 9.

Acquisto e consumo di sostanze stupefacenti.

Fatte salve le norme previste dalle leggi speciali in materia, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, è vietato l'acquisto ovvero l'assunzione di sostanze stupefacenti e/o psicotrope, indicate nel D.P.R. n. 309 del 1990 e sue successive modificazioni ed integrazione.

Chiunque viola le disposizioni previste dal presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 80,00 ad Euro 480,00. (Pagamento in misura ridotta € 160,00)

Art. 10.

Divieto di contrattazione e di acquisto di merce e/o di servizi alla persona.

Fatte salve le disposizioni e le violazioni previste sia dal Decreto Legislativo n. 114 del 1998 (per i venditori non autorizzati) e dalla Legge n. 80 del 2005 (in materia di commercio di merci con marchi contraffatti), su tutto il territorio comunale è vietata:

- a) la contrattazione e l'acquisto di merce;
- b) la contrattazione e l'accettazione di qualsiasi prestazione o servizi alla persona tra i quali: massaggi del corpo, tatuaggi, acconciature od il taglio di capelli.

Chiunque viola le disposizioni previste dal presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 80,00 ad Euro 480,00. (Pagamento in misura ridotta € 160)

Art. 11.

Incuria, degrado ed occupazione abusiva di immobili e terreni.

Fatte salve le norme del codice penale ovvero previste da leggi e regolamenti di rango superiore, i proprietari, o i titolari di diritti reali di godimento ovvero i detentori a qualsiasi titolo di beni immobili, hanno l'obbligo di mantenere in condizioni decorose gli edifici, i fabbricati, le vetrine, come pure terreni, parchi e giardini privati, e debbono adottare accorgimenti idonei, quali recinzioni o chiusura di varchi tramite muratura ed altri artifici, idonei ad impedire o rendere, quantomeno, difficoltosa ogni forma di invasione ed occupazione da parte di terzi.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 150,00 ad Euro 450,00 (pagamento in misura ridotta € 150,00).

Art. 12.

Insudiciamento e comportamenti atti ad imbrattare o danneggiare.

Fatte salve le norme del codice penale ovvero previste da leggi e regolamenti di rango superiore, è vietato danneggiare, modificare l'aspetto, insudiciare o comunque deteriorare edifici pubblici o privati nonché parti o pertinenze degli stessi, ovvero strade, marciapiedi e piazzali, elementi dell'arredo urbano quali lampioni, panchine, raccoglitori di rifiuti, portabiciclette e simili; in particolare, è vietato disegnare, apporre scritte o simboli con pennarelli, vernici o altri materiali in grado di fissarsi, anche se non permanentemente.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 ad Euro 150,00 (pagamento in misura ridotta € 50). È sempre disposto l'obbligo del ripristino a spese del trasgressore per i danni al patrimonio pubblico e gli oggetti utilizzati possono essere sequestrati ai fini della confisca.

Art. 13.

Esalazioni moleste e uso di mezzi recanti molestia.

Fatte salve le norme del codice penale ovvero previste da leggi e regolamenti di rango superiore, è vietato nell'esercizio di qualsiasi attività, anche se lavorativa, produrre esalazioni e propagazioni moleste verso luoghi pubblici o privati.

Salvo le manifestazioni autorizzate, la cottura di alimenti all'aperto, deve avvenire adottando le necessarie cautele affinché fumi od esalazioni non si propaghino verso luoghi pubblici o privati.

Le accensioni di stoppie, foglie e sterpi sono consentite solo ed esclusivamente nell'esercizio di attività agricole secondo le specifiche disposizioni vigenti in materia. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 ad Euro 150,00 (pagamento in misura ridotta € 50,00).

Art. 14.

Manutenzione e pulizia di immobili e terreni.

Fatte salve le norme penali e quelle speciali in materia, i proprietari ovvero i detentori a qualsiasi titolo con obblighi di custodia di edifici e fabbricati hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia e manutenzione in condizioni decorose delle facciate degli stabili nonché di infissi, finestre, porte, balconi, vetrine dei negozi ed altre parti accessorie che affacciano sulla strada o visibili dall'esterno; allo stesso modo debbono provvedere alla decorosa manutenzione di recinti, inferriate e cancelli.

I proprietari ovvero i titolari di diritti reali di godimento sull'immobile od i detentori a qualsiasi titolo, devono provvedere alla pulizia di terreni, cortili, giardini privati e simili, provvedendo al regolare sfalcio dell'erba e potatura delle piante.

Chiunque viola le disposizioni del comma 1, presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100,00 ad Euro 300,00 (pagamento in misura ridotta € 100,00).

Chiunque viola le disposizioni del comma 2, presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 75,00 ad Euro 450,00 (pagamento in misura ridotta € 150,00).

Art. 15.

Comportamento in caso di pioggia, gelo o neve.

In caso di pioggia, qualora si determini stillicidio, le tende sovrastanti il suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio, devono essere tempestivamente riavvolte dai proprietari. Nel periodo invernale e comunque quando, a causa della temperatura esterna, vi sia il pericolo di formazione di lastre di ghiaccio ovvero vi sia la presenza di ghiaccio, è vietato innaffiare, lavare, gettare o spargere liquidi sulle aree pubbliche o aperte al pubblico e quelle private di uso comune.

Fatte salve le disposizioni emanate dall'Amministrazione comunale, la neve rimossa da cortili od altri luoghi privati, non deve in alcun caso, essere sparsa o accumulata sul suolo pubblico.

Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve o stalattiti da tetti, terrazzi, balconi, davanzali od in genere da qualunque posto sopraelevato, la stessa non deve interessare il suolo pubblico. Nel caso in cui le operazioni siano oggettivamente impossibili senza interessare i luoghi pubblici o aperti al pubblico, la rimozione e lo sgombero deve essere effettuato delimitando l'area interessata, per il tempo strettamente necessario, in modo da impedire il pubblico transito ed adottando ogni possibile cautela e, salvo i casi di assoluta urgenza, delle operazioni di rimozione e sgombero deve essere preventivamente comunicata al Comando di Polizia Municipale.

I proprietari, Amministratori o conduttori degli stabili o immobili a qualunque scopo destinati, durante o immediatamente dopo, dovranno sgomberare da neve e ghiaccio i tratti di marciapiedi e le aree soggette a pubblico transito lungo il perimetro esterno degli edifici e delle relative pertinenze, mantenere pulito il percorso di accesso ai contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani a servizio degli immobili.

I proprietari, Amministratori o conduttori degli stabili o immobili a qualunque scopo destinati, devono segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo di caduta neve o ghiaccio, con transenne che delimitino l'area.

Alla rimozione della neve davanti ai passi carrai, devono provvedere i loro utilizzatori.

I privati che procedono alla rimozione della neve dal suolo pubblico, non devono in alcun modo intralciare la circolazione dei pedoni, dei veicoli ed il movimento delle attrezzature e dei veicoli destinati alla raccolta della neve o dei rifiuti.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 150,00 (pagamento in misura ridotta € 50,00).

Art. 16.

Oggetti sospesi, liquidi e polveri

Fatte salve le norme del codice penale ovvero previste da leggi e regolamenti di rango superiore è vietato collocare oggetti sospesi quali vasi, fioriere e simili, privi di adeguati fissaggi atti ad evitare la caduta accidentale e garantire la sicurezza delle persone.

È vietato produrre lo stillicidio di acqua o altri liquidi ovvero provocare l'emissione di polveri o di altro materiale, anche scuotendo tappeti, tovaglie e simili, in modo tale da arrecare molestia ad altri oppure da insudiciare la pubblica via o le aree di uso pubblico.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 150,00 (pagamento in misura ridotta € 50,00).

Capo II

Convivenza civile, vivibilità, pulizia e pubblico decoro.

Art. 17.

Convivenza civile, vivibilità, pulizia e pubblico decoro.

Il presente regolamento garantisce la civile convivenza salvaguardando le condizioni di ordinata vivibilità e tutelando la pulizia ed il decoro delle aree pubbliche o di uso pubblico e, più in generale, dell'intero territorio comunale, assicurando a tutti l'ottimale ed ordinata fruizione degli spazi pubblici.

Art. 18.

Comportamenti contrari al decoro e al quieto vivere.

Fatte salve le norme speciali in materia, è vietato compromettere in qualsiasi modo la pulizia od il decoro di edifici ed abitazioni, anche se di proprietà, ovvero di qualsiasi area o spazio, siano essi pubblici o privati. In particolare, è vietato abbandonare oggetti nelle altrui proprietà, gettare, disperdere o depositare carte, bottiglie, lattine, involucri, mozziconi di sigarette e qualsiasi altra cosa seppure di piccolo volume. All'interno del centro storico della Città di Comacchio, lo stendimento dei panni deve essere effettuato in modo tale che non sia prospiciente o comunque visibile dalla strada. Al fine di tutelare il decoro artistico e paesaggistico del territorio, con delibera di Giunta, possono essere individuate ulteriori località dove lo stendimento dei panni deve avvenire nelle modalità previste dal precedente periodo.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 150,00 (pagamento in misura ridotta € 50,00). È sempre disposto l'obbligo del ripristino a spese del trasgressore per i danni al patrimonio pubblico e gli oggetti utilizzati possono essere sequestrati ai fini della confisca.

Art. 19.

Rifiuti

I rifiuti urbani devono essere correttamente conferiti con le modalità previste dal regolamento ATERSIR per il conferimento dei rifiuti e della raccolta differenziata prevista per le diverse zone del territorio comunale.

Fatte salve l'applicazione delle violazioni previste da specifiche disposizioni di legge ed al di fuori di quanto espressamente previsto dal regolamento ATERSIR, chiunque abbandoni rifiuti o materiali di qualsiasi natura, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 150,00 ad Euro 300,00 (pagamento in misura ridotta € 150,00). È sempre disposto l'obbligo di ripristino dei luoghi a spese dei contravventori.

Art. 20.

Obbligo di raccolta degli escrementi.

I proprietari o detentori a qualsiasi titolo degli animali hanno l'obbligo di raccogliere le deiezioni solide prodotte dagli stessi sul suolo pubblico, marciapiedi, strade, parchi pubblici, compresa l'area di sgambamento, giardini, arredi urbani, aiuole, e più in generale su ogni altra superficie adibita a pubblico passaggio in modo da preservare lo stato di igiene e di decoro del luogo stesso.

Gli accompagnatori dei cani debbono essere muniti di palette ecologiche, di involucri, sacchetti impermeabili o altra attrezzatura idonea all'asportazione delle deiezioni.

Gli obblighi di cui ai commi 1 e 2 non operano per le seguenti categorie di persone: non vedenti, ipovedenti e persone con gravi difficoltà motorie.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 150,00 (pagamento in misura ridotta € 50,00)

Art. 21.

Alimentazione dei colombi, gabbiani e nutrie.

È vietato somministrare alimenti di qualunque tipo a volatili columbiformi, caradriformi ed alle nutrie.

Il proprietario, l'amministratore, conduttore o chiunque abbia la disponibilità di uno o più edifici è tenuto a verificare se all'interno degli stessi vi sia la presenza di colonie di columbiformi.

Nel caso in cui venga accertata la presenza di colonie di colombi, nidificanti o meno, i soggetti indicati nel comma 2, devono darne immediata comunicazione al servizio Ambiente del Comune provvedendo nel contempo alla chiusura degli accessi di sosta o nidificazione, con griglie o reti.

Chiunque viola le disposizioni del comma 1, del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 150,00 (pagamento in misura ridotta € 50,00).

Chiunque viola le disposizioni del comma 2, del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 ad Euro 300,00 (pagamento in misura ridotta € 100,00).

Chiunque viola le disposizioni del comma 3, del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 150,00 ad Euro 450,00. (pagamento in misura ridotta € 150,00)

Art. 22.

Attività proibite e uso del suolo pubblico.

Fatte salve le norme del codice della strada ovvero previste da leggi e regolamenti di rango superiore, ogni occupazione del suolo od area pubblica o di pubblico uso deve essere autorizzata dall'ente proprietario, anche se effettuata con oggetti di contenute dimensioni quali cavalletti, bacheche e simili.

Su suolo pubblico od area pubblica o di pubblico uso sono vietate attività di pulizia, manutenzione o riparazione di veicoli, utensili, attrezzi od altri oggetti.

Al di fuori degli spazi specificamente individuati e loro riservati, sono vietate le occupazioni aventi carattere di permanenza di strade, aree pubbliche o ad uso pubblico provocate dal rimessaggio, ovvero dal deposito nel periodo in cui non vengono utilizzati, di camper, roulotte, barche e carrelli nautici o altri veicoli.

Al di fuori degli spazi specificamente individuati, è inoltre vietata qualsiasi attività di bivacco, pernottamento all'aperto con o senza sacchi a pelo ovvero con tende od altri veicoli e/o altre attrezzature idonee per il campeggio o assimilabile a campeggio, vale a dire occupazione di spazi ed aree pubbliche od aperte al pubblico e sottrazione, pertanto, del libero uso alla comunità, effettuata tramite il parcheggio e lo stazionamento prolungato di veicoli adibiti a dimora occasionale, posizionamento in loro prossimità di sedie e tavoli, utensili ed attrezzature per il bucato o similari.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 80 ad Euro 480 (pagamento in misura ridotta € 160,00). Gli oggetti e le attrezzature utilizzate devono essere rimosse a spese dei contravventori.

Art. 23.

Esecuzione di giochi in luogo pubblico.

Fatte salve le norme del codice della strada e del codice penale ovvero previste da leggi e regolamenti di rango superiore, su suolo pubblico od area pubblica o di pubblico uso, salvo particolare autorizzazione rilasciata in occasione di feste, sagre ed eventi, ovvero per pratica assimilabile a quella sportiva, sono vietati giochi ed attività che possono arrecare intralcio o disturbo alla collettività, come pure quelli che possano costituire fonte di rischio e pericolo per gli altri o per gli stessi partecipanti.

Inoltre, sono vietati tutti i giochi e le scommesse assimilabili a quelli di azzardo come pure giochi e scommesse che richiedono particolari abilità nei partecipanti o negli esecutori ed offrono in posta o scommessa denaro od altra utilità.

Chiunque viola le disposizioni del comma 1, del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 150,00 (pagamento in misura ridotta € 50,00).

Chiunque viola le disposizioni del comma 2, del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 80,00 ad Euro 480,00 (pagamento in misura ridotta € 160,00) e gli oggetti utilizzati, come pure quelli costituenti premio o posta del gioco, possono essere sequestrati ai fini di confisca.

Art. 24.

Conduzione di animali in aree pubbliche o di pubblico passaggio.

Fatte salve le norme speciali in materia e relative prescrizioni, nonché quanto previsto dal codice penale e dal codice della strada, la conduzione o l'accompagnamento di qualsiasi specie di animale in area pubblica o di uso pubblico, deve avvenire utilizzando idonei strumenti tali da garantirne il controllo diretto da parte del proprietario, o del detentore a qualsiasi titolo con obblighi di custodia, quali guinzagli, briglie e simili ed in caso di necessità, anche di ulteriori dispositivi, quali museruole ed assimilabili, atti ad assicurare, in modo certo, l'inoffensibilità altrui dell'animale.

Deve essere, inoltre, garantita, la nettezza degli spazi percorsi provvedendo alla raccolta, e relativo smaltimento conforme, delle deiezioni, od altre evacuazioni, prodotte dall'animale, curando la tempestiva pulizia dell'area insudiciata.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 150,00. (pagamento in misura ridotta € 50,00)

Art. 25.

Giardini, parchi, aree verdi e fontane.

Fatte salve le norme del codice penale ovvero previste da leggi o regolamenti di rango superiore, nei giardini, parchi pubblici e nelle aree verdi pubbliche od aperte al pubblico è vietato:

- a) entrare nelle aiuole, nei recinti ed in qualunque altra parte non destinata a pubblico passaggio e segnalata da apposita tabellazione;
- b) cogliere i fiori dalle aiuole, strappare fronde e recare in qualsiasi modo danno alle piante, alle siepi, alle recinzioni, panchine, lampioni, alle vasche e fontane ed a qualsiasi altro oggetto collocatovi a pubblico uso od ornamento;
- c) salire sugli alberi, appendervi od affiggervi qualsiasi cosa;
- d) utilizzare le attrezzature ed i giochi destinati ai bambini in modo non corretto o comunque da soggetti palesemente al di fuori della fascia di età a cui sono destinati e, in ogni caso, deturparli e danneggiarli;
- e) fuori dei casi e dei luoghi autorizzati, è vietato allestire tavoli, panche o altre attrezzature per consumare alimenti, organizzare feste ed eventi, accendere fuochi o bracieri come pure accamparsi;
- f) rimuovere, manomettere, imbrattare od utilizzare panchine ed altri elementi di arredo in maniera non adeguata per sdraiarsi o coricarsi.
- g) transitare o sostare con veicoli a motore se privi di autorizzazione;

Nelle fontane, corsi d'acqua od in qualsiasi superficie acquee ovunque presente è vietato:

- a. Compiere qualsiasi operazione di pulizia, lavaggio personale o di oggetti di qualsiasi natura;

b. Immergersi o gettare cose ed oggetti oppure lavare animali o versare liquidi, solidi di qualsiasi natura o rifiuti urbani.

Chiunque viola le disposizioni del comma 1, lettere a), b), c), d), del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 150,00 (pagamento in misura ridotta € 50,00);

Chiunque viola le disposizioni del comma 1, lettere e), f) e g), del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 150,00 ad Euro 450,00 (pagamento in misura ridotta € 150,00).

Chiunque viola le disposizioni del comma 2 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100,00 ad Euro 300,00 (pagamento in misura ridotta € 100,00). È sempre disposto l'obbligo del ripristino a spese del trasgressore per i danni al patrimonio pubblico e gli oggetti utilizzati possono essere sequestrati ai fini della confisca.

Art. 26.

La navigazione e la tutela dei canali d'acqua della Città di Comacchio.

Qualsiasi attività di navigazione, amatoriale, trasporto di persone, cose o merci anche a titolo gratuito, all'interno dei canali del centro storico di Comacchio, svolta con imbarcazioni di qualsiasi natura, tavole da surf od altro oggetto idoneo, deve essere autorizzata dal Comune.

Fatte salve le norme del codice penale, ovvero previste da leggi o regolamenti di rango superiore, è vietato compiere qualsiasi attività di navigazione, installazione di gavitelli e/o pali per consentire l'ormeggio di imbarcazioni di qualsiasi tipologia, operazioni di pulizia, lavaggio personale o di oggetti di qualsiasi natura, immergersi, gettare cose ed oggetti, lavare animali, versare liquidi, solidi di qualsiasi natura o rifiuti urbani.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 160 ad Euro 480 (pagamento in misura ridotta € 160). È sempre disposto l'obbligo del ripristino a spese del trasgressore per i danni al patrimonio pubblico e gli oggetti utilizzati possono essere sequestrati ai fini della confisca.

Capo III
Pubblica quiete e tranquillità delle persone.

Art. 27.
Pubblica quiete e tranquillità delle persone.

Il presente regolamento tutela la pubblica quiete e la tranquillità delle persone per consentire a chiunque, in luogo pubblico o privato, di attendere alle ordinarie occupazioni, riposare, ed in generale, di dedicarsi ai propri interessi e necessità, serenamente senza essere molestato dagli eccessi del comportamento altrui.

Art. 28.
Rumori e schiamazzi nei luoghi di ritrovo, strade, parchi e giardini.

Fatte salve le norme del codice penale ovvero previste da leggi e regolamenti di rango superiore, in area pubblica o di pubblico uso, in particolare nei luoghi di ritrovo, strade, parchi e giardini, salvo occasioni particolari dovute a festività ed eventi di rilevanza pubblica, è vietato emettere grida, schiamazzi od altre emissioni sonore tali da arrecare disturbo o molestia.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 ad Euro 150,00 (pagamento in misura ridotta € 50,00) e qualora le emissioni sonore siano prodotte da strumenti, dispositivi acustici o congegni di qualsiasi altra specie comunque denominati, questi possono essere sequestrati ai fini di confisca.

Art. 29.
Divieto di accensione di fuochi di artificio, petardi botti e utilizzo fiale puzzolenti o polveri pruriginose.

Salvo le attività autorizzate ai sensi delle normative vigenti, nel territorio comunale, è vietato nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, l'accensione dei fuochi d'artificio, di lanterne cinesi o similari, dei petardi e dei botti.

È vietato inoltre l'uso o lo spargimento delle polveri pruriginose, urticanti, fiale maleodoranti od altri articoli molesti e fastidiosi.

Fatto salvo le norme di legge in materia, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 150,00 (pagamento in misura ridotta € 50,00).

Art. 30.

Apparecchi radiofonici, televisivi e dispositivi di riproduzione musicale o in grado di emettere suoni o rumori.

Fatte salve le norme del codice penale ovvero previste da leggi e regolamenti di rango superiore, negli spazi e nelle abitazioni private, o nelle aree e stabili assimilati, l'utilizzo di apparecchi radiofonici, strumenti musicali, televisivi e, in generale, di tutti i dispositivi di riproduzione musicale, ovvero di qualsiasi altra specie e tipologia ma in grado di emettere suoni o rumori, deve attuarsi a volume contenuto entro limiti tali da non arrecare molestia o disturbo al vicinato; in particolare nelle ore notturne o comunemente di riposo, il loro impiego è consentito solo a condizione che i suoni e rumori da essi prodotti non si propaghino all'esterno dei locali ove sono collocati od utilizzati.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100,00 ad Euro 300,00 (pagamento in misura ridotta € 100,00).

Art. 31.

Dispositivi acustici antifurto

Fermo restando le norme del codice della strada, dal codice penale ovvero da leggi e regolamenti di rango superiore, i proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti. Il segnale non deve, comunque, superare la durata complessiva di tre minuti primi, ancorché sia intermittente.

La disposizione del comma 1. si applica anche ai dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, la cui durata non può, in alcun caso, superare i quindici minuti primi.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 80,00 ad Euro 480,00 (pagamento in misura ridotta € 160,00).

Art. 32.

Rumori e schiamazzi in prossimità di attività commerciali, artigianali e simili.

Fatte salve le norme del codice penale ovvero previste da leggi e regolamenti di rango superiore, e ferma restando l'applicazione dell'art. 30 del presente regolamento nei confronti dei privati responsabili di turbative alla pubblica quiete e la tranquillità delle persone, i titolari o gestori di attività aperte al pubblico quali, attività commerciali, artigianali e simili o comunque in grado di attrarre un numero consistente di persone anche se organizzate quali circoli ed associazioni, debbono adottare nell'esercizio della loro attività tutti gli accorgimenti utili atti ad evitare rumori e schiamazzi da parte della loro clientela così come insudiciamenti delle aree pubbliche dovuti all'abbandono di bicchieri, contenitori e simili.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 80,00 ad Euro 480,00 (pagamento in misura ridotta 160,00) e della violazione ne verrà data comunicazione al competente servizio comunale per l'eventuale adozione di provvedimenti limitativi o sospensivi dell'autorizzazione all'attività.

Capo IV

Professioni e attività lavorative.

Art. 33.

Decoro nell'esercizio dell'attività lavorativa.

Fatte salve le norme del codice penale, sanitarie ovvero previste da leggi e regolamenti di rango superiore, ogni locale utilizzato per l'esercizio di attività professionale e lavorativa aperto al pubblico o visibile al pubblico ed alla pubblica via deve garantire idonee condizioni di pulizia nonché essere mantenuto e tinteggiato in modo tale da non arrecare pregiudizio al decoro cittadino ed all'abitato circostante.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 80,00 ad Euro 480,00. (pagamento in misura ridotta 160,00)

Art. 34.
Negozi per soli adulti

Fatte salve le norme del codice penale ovvero previste da leggi e regolamenti di rango superiore, la vendita di articoli erotici riservati esclusivamente ai maggiorenni è ammessa solamente con modalità che consentano la necessaria riservatezza avendo cura, in particolare, che dalle vetrine, ingressi od espositori ovunque collocati, non sia possibile scorgere all'esterno dei locali dell'esercizio o negozio i prodotti messi in vendita.

Qualora la commercializzazione di tali prodotti avvenga in esercizi presso cui si commercializzano anche altri articoli in libera vendita, deve essere comunque salvaguardata la necessaria riservatezza ed i prodotti destinati esclusivamente ai maggiorenni, devono essere conservati o esposti in zone non immediatamente visibili.

È vietata la pubblicità dell'esercizio commerciale o locale di vendita in prossimità di scuole, asili, luoghi di culto così come la stessa non può contenere immagini esplicite dei prodotti trattati.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100,00 ad Euro 300,00 (pagamento in misura ridotta € 100,00) e della violazione ne verrà data comunicazione al competente servizio comunale per l'eventuale adozione di provvedimenti limitativi o sospensivi dell'autorizzazione all'attività.

Art. 35.
Obbligo di vendita delle merci esposte.

Fatte salve le norme speciali in materia e relative prescrizioni, non può essere rifiutata la vendita delle merci esposte che deve avvenire al prezzo indicato; qualora

s'intenda soltanto esporre merce od oggetti a scopo decorativo o complementare, è obbligatorio segnalare che detti articoli non sono in vendita.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 ad Euro 150,00. (pagamento in misura ridotta € 50,00)

Art. 36.

Servizi igienici per il pubblico.

Fatte salve le norme sanitarie ovvero previste da leggi e regolamenti di rango superiore, gli esercenti i pubblici esercizi, ed in generale le attività per le quali è obbligatoria la predisposizione di servizi igienici destinati al pubblico, hanno l'obbligo di mantenerli in buono stato di manutenzione nonché in decorose condizioni di pulizia e debbono consentirne l'utilizzo ai propri avventori.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100,00 ad Euro 150,00. (pagamento in misura ridotta € 50,00)

Art. 37.

Modalità di esposizione delle merci all'esterno di negozi o su suolo pubblico.

Fatte salve le norme del codice della strada e sanitarie ovvero previste da leggi e regolamenti di rango superiore, è vietato esporre merce od oggetti che possano facilmente insudiciare il suolo pubblico od i passanti ovvero emanare odori nauseanti o molesti.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 ad Euro 150,00 (pagamento in misura ridotta € 50,00) e della violazione ne verrà data comunicazione al competente servizio comunale per l'eventuale adozione di provvedimenti limitativi o sospensivi dell'autorizzazione all'attività.

Art. 38.

Volantinaggio e distribuzione di oggetti.

Fatte salve le norme del codice della strada ovvero previste da leggi e regolamenti di rango superiore, l'attività di volantinaggio o distribuzione di oggetti può avvenire solo nei confronti di persone fisiche non intente alla conduzione di veicoli mentre, è vietata l'apposizione di volantini od altre forme pubblicitarie su veicoli in sosta così come il lancio o l'abbandono su aree pubbliche, arredi urbani ed in generale quando eseguita con modalità che possano arrecare pregiudizio alla pulizia del suolo o turbative alla circolazione.

È sempre vietata l'apposizione di adesivi su elementi di arredo urbano o segnaletica ed è vietato incollare, o comunque fissare, manifesti e volantini al di fuori degli spazi appositamente autorizzati.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 ad Euro 150,00 (pagamento in misura ridotta € 50,00). È sempre disposto l'obbligo del ripristino a spese del trasgressore dei luoghi e per i danni al patrimonio pubblico e gli oggetti utilizzati possono essere sequestrati ai fini della confisca

TITOLO IV

NORME PARTICOLARI PER L'AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI E DISCIPLINA DELLE CONDIZIONI DI SOVRAFFOLLAMENTO

Capo I

Amministrazione degli stabili

Art. 39.

Amministratore degli stabili.

Nell'atrio di ogni stabile condominiale deve essere affisso ed in modo ben visibile, una targa o cartello recante il nominativo dell'amministratore nominato ai sensi dell'art. 1106 del codice civile, l'indirizzo ed un numero telefonico per eventuali urgenze.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 150,00. (Pagamento in misura ridotta € 50,00)

Art. 40.

Obbligo del numero civico e del numero identificativo delle singole unità abitative.

Tutti gli stabili, gli edifici, le proprietà immobiliari e le unità immobiliari, devono essere contrassegnate dal numero civico e dal numero interno rilasciato dal Comune. I proprietari, gli Amministratori od i conduttori, devono presentare la richiesta ai competenti uffici dell'amministrazione che provvederà al rilascio.

Il numero civico deve essere installato, a cura dei proprietari, in modo ben visibile all'esterno della proprietà. Mentre il numero interno che identifica le singole unità immobiliari del complesso abitativo, sempre a cura dei proprietari, deve essere collocato sulla porta di ingresso.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 75,00 ad Euro 225,00. (pagamento in misura ridotta € 75,00).

Capo II

Disciplina delle condizioni di sovraffollamento.

Art. 41.

Campo di applicazione.

Le presenti norme si prefiggono il precipuo fine di contrastare il sovraffollamento ad uso abitativo dei locali destinati ad abitazione nonché quello dell'occupazione di altri locali con destinazione d'uso diversa da quella abitativa.

Art. 42.

Sovraffollamento dei locali destinati ad abitazione.

È vietato il sovraffollamento dei locali destinati ad abitazione.

Fermo restando l'applicazione delle norme di legge in materia di ricongiungimento familiare ed idoneità igienico sanitarie dei locali destinati ad abitazione, ai fini del presente articolo si considera sovraffollamento la permanenza nell'abitazione, anche

se temporanea ed occasionale di un numero di persone maggiore, rispetto a quello risultante dall'applicazione dei parametri indicati dagli articoli 2 e 3 del Decreto Ministero della Sanità del 05.07.1975.

La presenza di minori di anni 18 appartenenti allo stesso nucleo familiare può non essere considerata ai fini del presente regolamento.

Qualora le caratteristiche dei nuclei familiari aventi diritto ad abitare nell'alloggio e le peculiarità degli immobili medesimi non consentano una valida soluzione del problema abitativo, sarà valutata la deroga agli standard abitativi di cui al presente articolo.

L'organo di Polizia, all'atto dell'accertamento della violazione diffida, per iscritto, i trasgressori a sgomberare l'immobile dalle persone eccedenti nel termine di gg. 3 (tre), la diffida viene inviata anche al proprietario dell'immobile.

In caso di inottemperanza alla diffida, l'organo di Polizia trasmetterà immediatamente al Dirigente competente gli esiti del sopralluogo per l'emissione dell'ordinanza di sgombero dell'immobile dalle persone in eccedenza che vi alloggiano

Della violazione risponde in concorso chi ha la disponibilità materiale dell'immobile ed il proprietario o il titolare di diritti reali o personali di godimento sul medesimo se imputabile a titolo di dolo o colpa, sempre che dopo la comunicazione della diffida di cui al comma 5, non si sia attivato per l'effettivo rispetto dei parametri indicati nel comma 2, per quanto di sua possibilità.

Fatte salve le eventuali violazioni di specifiche disposizioni di legge, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 150,00 (pagamento in misura ridotta € 50,00) per ogni persona in eccedenza rispetto ai parametri indicati nel D.M. 05.07.1975.

Art. 43.

Occupazione ad uso abitativo di altri locali.

Fatto salvo l'applicazione delle sanzioni amministrative e/o penali previste dalle leggi speciali in materia e dal regolamento edilizio del Comune, è vietato l'utilizzo, al fine

di abitarvi o alloggiarvi anche temporaneamente, dei locali accessori delle abitazioni (spazi tecnici, garage ecc.) e dei locali aventi una destinazione d'uso diversa da quella abitativa (magazzini, depositi, laboratori, fabbriche, negozi ecc.).

L'organo di Polizia che ha proceduto all'accertamento dei locali di cui al punto precedente, procederà secondo quanto prescritto dall'articolo 42, commi 5, 6 e 7.

Gli esiti dei sopralluoghi ed i relativi accertamenti vengono trasmessi anche al Settore Urbanistica - Edilizia per i provvedimenti di propria competenza.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 150,00 (pagamento in misura ridotta € 50,00), per ogni persona trovata ad alloggiare nei locali di cui al comma 1.

TITOLO V PROCEDURA RELATIVA ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE ED ACCESSORIE

Capo I Diffida ed accesso ai luoghi

Art. 44.

Diffida amministrativa ed Accesso ai luoghi.

La Legge Regionale 24.05.2013, n. 4, la Regione Emilia-Romagna con l'introduzione dell'articolo 7- bis nella Legge Regionale 28.04.1984, n. 21, recante "Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale", ha innovato significativamente il procedimento amministrativo sanzionatorio per le violazioni di competenza regionale, introducendo l'istituto della diffida amministrativa.

La diffida amministrativa consiste in un invito rivolto dall'accertatore al trasgressore prima della contestazione della violazione, a sanare la stessa. Essa è contenuta nel verbale di ispezione, che è sottoscritto e consegnato all'interessato e nel quale deve essere indicato il termine, non superiore a dieci giorni, entro cui uniformarsi alle prescrizioni. Qualora il soggetto diffidato non provveda entro il termine indicato, l'agente accertatore provvede a redigere il verbale di accertamento ai sensi

dell'articolo 8 della Legge n. 21 del 28 aprile 1984 della Regione Emilia Romagna e successive modificazioni.

Ai sensi dell'art. 7 bis della Legge n. 21 del 28 aprile 1984 della Regione Emilia Romagna e successive modificazioni, gli agenti accertatori possono procedere all'ispezione di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora. In tal caso redigono un verbale di ispezione.

Restano fermi i poteri di accertamento e di perquisizione attribuiti dalle leggi vigenti agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

La diffida amministrativa non è rinnovabile, né prorogabile. Essa non opera in caso di attività svolta senza autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominato. L'autore della violazione non può essere diffidato nuovamente per un comportamento già oggetto di diffida nei cinque anni precedenti.

Capo II

Procedura per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie

Art. 45.

Procedura per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

Ai sensi degli art. 7 e 7 bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modificazioni, le violazioni alle norme del presente regolamento sono assoggettate alle sanzioni da esso previste, secondo la procedura di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e sue successive modificazioni.

In particolare la sanzione amministrativa pecuniaria è graduata nel rispetto dei limiti edittali previsti, tenuto conto della gravità della violazione, ed è ammesso, ai sensi dell'articolo 16 della L. 689/81, il pagamento in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, pari al doppio del minimo edittale previsto.

In caso di ricorso e relativo rigetto dell'opposizione, ai sensi dell'art. 18 della L. 689/81, l'organo competente a decidere, nel motivare le ragioni della decisione ridetermina la sanzione, in base al predetto principio di commisurazione della gravità del fatto, entro i limiti edittali stabiliti per la violazione.

Art. 46.

Obbligo di sospendere attività connesse alla violazione.

Qualora la violazione sia connessa con l'esercizio di un'attività soggetta ad autorizzazione od atto equipollente, trovano applicazione gli articoli 17, 17 *bis*, *ter*, *quater*, *quinques* e *sexies* del Regio Decreto n. 773 del 18 giugno 1931 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 47.

Obbligo rimozioni delle opere abusive e ripristino dei luoghi.

In caso di violazione di norme del Regolamento o dalla inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni ai beni comuni, il responsabile, fermo restando la irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione commessa, è tenuto al rimborso di tutte le spese sostenute per il loro ripristino.

Nel caso in cui dalla violazione delle norme del presente Regolamento, oltre alle sanzioni amministrative pecuniarie previste, consegue la sanzione accessoria della rimozione delle opere abusive e del ripristino dello stato dei luoghi, le stesse saranno a carico del trasgressore. In caso di inottemperanza si procederà all'esecuzione della rimozione delle opere e del ripristino d'ufficio, con l'obbligo del trasgressore e dell'obbligato in solido, della refusione delle spese economiche sostenute.

Il trasgressore che non ottempera all'obbligo di cui al comma 2 o che, in caso di ripristino o rimozione di opere di facile attuabilità, si sia rifiutato di eseguirla immediatamente, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da Euro 80,00 ad Euro 480,00. (pagamento in misura ridotta € 160,00).

Art. 48.

Sequestri cautelativi e confisca.

Ai sensi dell'articolo 20 della L. 689/81 le cose che servono o furono destinate a commettere la violazione possono essere confiscate così come è sempre obbligatoria la confisca delle cose che ne costituiscono il prodotto se appartengono all'autore della violazione.

Gli oggetti passibili di confisca vengono sottoposti a sequestro secondo la procedura prevista dall'articolo 19, della L. 689/81.

TITOLO VI NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 49.

Norme transitorie e finali

Fino alla entrata in vigore del presente regolamento di Polizia Urbana, restano in vigore le disposizioni regolamentari e le ordinanze che disciplinano le fattispecie previste dal presente regolamento.

Le disposizioni del presente Regolamento, si intendono disapplicate per effetto di successioni di leggi statali, regionali che regolano la medesima fattispecie. In tali casi, nel rispetto del principio della gerarchia delle fonti, si applica la normativa sopra ordinata.

Art. 50.

Abrogazioni

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento di Polizia Urbana sono abrogati e pertanto cessano di avere efficacia, il regolamento di Polizia Urbana approvato con delibera del Podestà del 7 novembre 1915, n. 331 e successive modificazioni; sono altresì abrogati per *ius superveniens* tutti i regolamenti o parti di essi e le ordinanze che hanno per oggetto le fattispecie disciplinate dal presente regolamento e tutte quelle con esso incompatibili.

Art. 51.

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune, ai sensi dell'art.134, comma 3, del Testo Unico degli Enti Locali D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.